

COMMISSIONE VII

DIFESA

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore BURTULO: Integrazione della legge -18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della marina (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2717)	371
PRESIDENTE	371, 372, 373, 376
ANGELINI	372, 376
ARMANI	373
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	372
LUCCHESI, <i>Relatore</i>	371, 373
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	376

Discussione della proposta di legge senatore Burtulo: Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della marina (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Burtulo: « Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della marina », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 gennaio 1974.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCCHESI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, abbiamo già esaminato questo provvedimento in sede referente, decidendo all'unanimità, pur con alcune riserve tecniche avanzate dall'onorevole Angelini, di richiedere la sede legislativa.

La seduta comincia alle 11.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Le osservazioni allora formulate dal collega Angelini, fondate essenzialmente sul fatto che ancora una volta stiamo affrontando una legge di interesse particolare, sono condivise anche dalla maggioranza. Ma ribadisco che si tratta di un caso molto particolare, dell'ufficiale maestro che dirige la banda della marina, e come tutti sanno è piuttosto difficile trovare sempre la persona adatta a svolgere questo ruolo che può anche essere considerato importante nel quadro generale della strutturazione delle nostre forze armate.

Poiché questa situazione, che viene considerata del tutto particolare negli stessi ambienti della marina, va comunque sanata e regolamentata, sono del parere che il provvedimento venga approvato nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato anche se convergo che l'articolo 3 potrebbe essere oggetto di approfondite discussioni.

Si definisce infatti una questione che oltre a dare soddisfazione ad una persona che certamente lo merita, dà anche soddisfazione alla marina nel vedere sistemare il problema della banda musicale.

In questo senso, il relatore raccomanda l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Come ha ricordato il collega Lucchesi, già nel corso di precedenti sedute in sede referente noi avevamo protestato di fronte al modo disorganico con cui vengono presentati e discussi provvedimenti di legge, e avevamo chiesto al Governo di presentare subito un organico disegno di legge per l'avanzamento. Non voglio ripetere i motivi che sono stati portati in questa Commissione per argomentare la necessità di una legge più organica su questa materia, anche perché inevitabilmente, una volta approvata questa proposta di legge, si creeranno delle sperequazioni tra le varie Armi. Per questo motivo, a nome del gruppo comunista della Commissione difesa, diciamo di non essere d'accordo con questo modo disorganico di legiferare.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento di legge che assume il carattere nominativo nella seconda parte; mi riferisco all'articolo 3, che riguarda il maestro della banda musicale della marina.

Per quanto riguarda la prima parte, e precisamente l'articolo 1 e l'articolo 2 che istituisce il grado di capitano di vascello nelle armi navali, esprimiamo il nostro consenso anche

se vorremmo formulare delle considerazioni sulla tabella che è stata allegata al provvedimento circa l'avanzamento previsto che è diverso da quello degli altri ruoli. Basti considerare che solamente il 30 per cento dei tenenti di vascello possono arrivare al grado di capitano di fregata e solamente 1/46 dei tenenti di vascello possono arrivare al grado di capitano di vascello, mentre in altri Corpi il rapporto che esiste è diverso e più vantaggioso per l'avanzamento di carriera.

Anche se non condividiamo la seconda parte del provvedimento, e precisamente l'articolo 3, riteniamo sia urgente approvare la proposta di legge in discussione anche per dare una risposta positiva agli articoli 1 e 2. Desidero di nuovo ribadire che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dei primi due articoli per votare contro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero ringraziare il relatore e anche il rappresentante del gruppo comunista che, sia pure tra le difficoltà ben note, ha ritenuto opportuno non ostacolare l'iter di questa proposta di legge.

Non vi è dubbio circa la validità della prima parte del provvedimento; mentre per la seconda parte, se è vero che può interessare aliquote molto minime di personale militare, bisogna anche riconoscere le caratteristiche particolari del corpo della banda musicale. Si tratta di un Corpo a sé stante, che in realtà assolve molto degnamente sul piano interno e anche esterno ad una sua funzione che tutti noi conosciamo.

Però su questo particolare devo dire che non si può dimenticare che in realtà questa proposta di legge, approvata dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 30 gennaio 1974 e a noi trasmessa in data 6 febbraio 1974, aveva anche una funzione di natura particolare. Funzione che in realtà verrebbe ad essere falsata se, sempre nello spirito di cui ho parlato prima, non aggiungessimo il seguente comma all'articolo 4: « Le norme del presente articolo si applicano con effetto dal 1° gennaio 1974 ».

Preannuncio, pertanto che il Governo presenterà una proposta di modifica all'articolo 4 nei termini che ho indicato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1974

stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il quadro VI - ruolo speciale del corpo delle armi navali - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, è sostituito da quello allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, contenente norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Fino alla copertura del posto organico per il grado di capitano di vascello del ruolo speciale del corpo delle armi navali, i capitani di fregata dello stesso ruolo e corpo, per essere compresi nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, devono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge esistano in ruolo capitani di fregata (AN) che alla data del 31 ottobre 1971 abbiano maturato la suddetta permanenza minima nel grado, si procede alla determinazione della corrispondente aliquota di valutazione, formando il relativo quadro di avanzamento con decorrenza 1° gennaio 1972. Il capitano di fregata (AN) iscritto in quadro viene promosso con la stessa data del 1° gennaio 1972. Da tale data ha inizio il ciclo delle promozioni previste dal quadro VI annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

A modifica delle disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1961, n. 1163, il maestro direttore del corpo musicale della marina consegue ad anzianità il grado di sottotenente di vascello, di tenente di vascello, di capitano di corvetta e di capitano di fregata al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

L'ufficiale direttore del corpo musicale della marina, in servizio alla data del 31 dicem-

bre 1973, può conseguire la promozione al grado di tenente di vascello a decorrere dal giorno successivo al compimento del quarto anno di permanenza nel grado di sottotenente di vascello, la promozione al grado di capitano di corvetta al compimento della permanenza complessiva nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello di anni dodici e la promozione al grado di capitano di fregata al compimento della permanenza complessiva nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello e capitano di corvetta di anni sedici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale maestro del corpo musicale della marina è di 61 anni.

Il ministro della difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Le norme del presente articolo si applicano con effetto dal 1° gennaio 1974 ».

LUCCHESI, *Relatore*. Sono favorevole.

ARMANI. Mi chiedo se sia possibile evitare di introdurre questa modifica. Per raggiungere lo scopo che il Governo si propone potrebbe bastare una dichiarazione della Commissione, all'unanimità, nel senso di intendere l'applicabilità dell'articolo 4 con effetto dal 1° gennaio 1974.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento sostanziale che consente di estendere i benefici del provvedimento a coloro che si trovino nelle condizioni di aver maturato questo periodo dal 1° gennaio 1974.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato.

ART. 4.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale maestro del corpo musicale della marina è di 61 anni.

Il ministro della difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

Le norme del presente articolo, si applicano con effetto dal 1° gennaio 1974.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

L'articolo 17 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni, nella

parte relativa al direttore del corpo musicale della marina, è modificato come segue:

GRADO	Corpo equipaggi militari marittimi
	Direttore corpo musicale
Capitano di fregata .	} 1
Capitano di corvetta .	
Tenente di vascello .	
Subalterno	

(È approvato).

ART. 6.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in lire 1.500.000, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato:

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1974

ALLEGATO

VI — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi d'imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Capitano di vascello	—	—	1	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	6	1 ogni 4 anni (g)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	16	—	—
Tenente di vascello	scelta	1 anno d'imbarco	46	2	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	32	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1974

ANGELINI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'allegato, rimanendo salve le argomentazioni già espresse in sede di discussione sulle linee generali circa le percentuali di avanzamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'allegato.

(È approvato).

ANGELINI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Burtulo: « Integrazione della legge 18 febbraio 1963, numero 165, per quanto concerne il ruolo speciale del corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale mae-

stro direttore del corpo musicale della marina » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2717):

Presenti	23
Votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.
(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bandiera, Belluscio, Bova, Buffone, Caiati, De Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lucchesi, Magliano, Magri, Saccucci e Vaghi.

Si sono astenuti:

Angelini, Cerri, D'Alessio, D'Auria, Lizzero, Nahoum, Pellizzari e Tesi.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO